

Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO)

del 19 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 2003²,
decreta:

Art. 1 Principio

¹ Allo scopo di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, fornire un aiuto monetario a organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati.

² L'aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, impegni di garanzia e contributi a fondo perso.

Art. 2 Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale

¹ La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale.

² Le prestazioni accordate a tale scopo non possono essere vincolate all'acquisto di beni o servizi svizzeri.

³ La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è di sette anni.

Art. 3 Partecipazioni speciali nell'ambito del Fondo monetario internazionale

La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, a fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale.

Art. 4 Aiuto monetario a singoli Stati

¹ La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica.

RS 941.13

¹ RS 101

² FF 2003 4144

² Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell'ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale.

³ Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia esterna.

Art. 5 Competenze del Consiglio federale

¹ Se le condizioni per un aiuto monetario sono soddisfatte, il Consiglio federale è autorizzato a:

- a. accordare mutui entro i limiti dei crediti stanziati, assumere impegni di garanzia e fornire contributi a fondo perso;
- b. concludere, a tale scopo, accordi con organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati.

² Il Consiglio federale può autorizzare la Banca nazionale svizzera (BNS) a concludere gli accordi, a condizione che essa conceda i mutui o le garanzie.

Art. 6 Partecipazione della BNS

¹ Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 2 sono soddisfatte, il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere il mutuo o la garanzia.

² Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.

³ La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

Art. 7 Coordinamento

Il Consiglio federale coordina, in stretto accordo con la BNS, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di aiuto monetario.

Art. 8 Finanziamento

¹ L'Assemblea federale stanza mediante decreto federale semplice il credito quadro per gli aiuti ai sensi degli articoli 2 e 4. I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

² Per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 25 della legge del 6 ottobre 1989³ sulle finanze della Confederazione.

³ RS 611.0

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 marzo 1975⁴ concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 8 luglio 2004.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2004.

9 settembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RU 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889

⁵ FF 2004 1193

